

Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i bilanci

9.2.2006

DOCUMENTO DI LAVORO N. 4

sulla "Prima reazione alla versione riveduta della proposta di accordo interistituzionale presentata dalla Commissione il 1° febbraio 2006"

Commissione per i bilanci

Relatore: Reimer Böge

INTRODUZIONE

In seguito alla richiesta avanzata dal Parlamento europeo nella risoluzione votata il 1° dicembre 2005, la Commissione ha approvato, il 1° febbraio 2006, una versione riveduta dell'accordo interistituzionale. Tale documento è accompagnato da una lettera del Presidente Barroso al Presidente Borrell e al Cancelliere Schüssel.

Al fine di agevolare i negoziati sull'accordo interistituzionale (AII), il relatore ha presentato, nel documento di lavoro n. 3¹, 11 punti chiave che riflettono le priorità politiche del Parlamento emerse dalla sua posizione negoziale. Nel medesimo documento, il relatore ha anche ricordato che le priorità del Parlamento europeo per il prossimo PQ-AII sono di carattere sia quantitativo, sia qualitativo. I "punti chiave" dell'AII rivestono un'importanza fondamentale ai fini dell'accordo globale che il Parlamento europeo intende raggiungere.

Tali punti costituiscono solo una parte delle richieste del Parlamento europeo, il quale presenterà ulteriori emendamenti al testo dell'accordo. Il relatore è conscio del fatto che l'intero accordo interistituzionale è complementare rispetto alle prospettive finanziarie. Più il quadro finanziario è limitato, maggiore deve essere l'insistenza del Parlamento sull'efficacia delle procedure e i contenuti dell'AII. Il Parlamento europeo non avallerà l'approccio secondo il quale le parti dell'AII non modificate sarebbero accettate automaticamente.

Il progetto riveduto di AII² ha fatto propri, in forma parziale, solo due degli 11 punti chiave che riguardano aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti:

- flessibilità: il relativo importo annuale viene incrementato da 200 a 700 milioni all'anno per l'intero periodo, con un ambito di intervento più ampio, a copertura di esigenze impreviste, ma anche di requisiti pluriennali (4,9 miliardi per l'intero periodo). Tale importo si distacca notevolmente dalla cifra che il Parlamento europeo aveva proposto.
Non viene fatta menzione di un'eventuale facilitazione della pesante procedura di mobilitazione. Tali strumenti di flessibilità non consentiranno di attuare programmi sistematicamente sottofinanziati.
- Il Fondo di solidarietà (fino a un massimo di 1 miliardo all'anno) è stato posto al di fuori del quadro finanziario, al pari di quanto è avvenuto con il Fondo di globalizzazione (fino a un massimo di 500 milioni all'anno), richiesto dal Consiglio.

Per quanto attiene agli altri "punti chiave", essi non trovano riscontro nella versione riveduta dell'AII.

La maggior parte di tali punti è citata, nella lettera di cui si fa menzione nel paragrafo di apertura, con una formulazione piuttosto debole e senza alcun chiaro impegno della Commissione a favore delle richieste o delle prerogative del Parlamento rispetto alle priorità

¹ PE 367.953v01-00

² COM(2006)0036

del Consiglio.

Ciò vale anche per la clausola di revisione, che assumerà la forma di un Libro bianco che la Commissione presenterà nel 2008-2009 e che tratterà tutti gli aspetti delle spese e delle risorse dell'Unione europea. Non si parla neppure del ruolo che il Parlamento europeo rivestirà nella decisione di ampliare, modificare o confermare le disposizioni esistenti, né di una tabella di marcia vincolante.

A tale proposito, il relatore ritiene che la proposta riveduta della Commissione non possa costituire una base per negoziati equi tra il Parlamento e il Consiglio. Il relatore è del parere che la Commissione non abbia mostrato una *leadership* sufficiente in merito all'AII.

Conscio dell'esigenza di evitare qualsiasi ritardo nei lavori preparatori dei negoziati, il relatore fornisce indicazioni su come, secondo il suo parere, andrebbero trattati i "punti chiave" dell'AII, in modo da rispecchiare le priorità del Parlamento europeo. La versione riveduta integrale dell'AII, comprensiva di tutti i punti, sarà presentata in una seconda fase, in tempo per il prossimo dialogo.

1. Flessibilità

Le istituzioni riconoscono che i meccanismi di flessibilità saranno necessari per far fronte a esigenze impreviste e a crisi inattese nel prossimo esercizio, oltre che per finanziare azioni non programmate. La creazione di riserve di flessibilità costituisce parte integrante dell'accordo interistituzionale complessivo. Tali riserve sono poste al di fuori del quadro finanziario. L'importo totale per la flessibilità dovrebbe costituire fino ad un massimo dello 0,03% del reddito nazionale lordo (RNL) cumulato dell'UE, nell'arco di sette anni.

Qualora vi fosse l'esigenza di finanziare un evento imprevisto o una nuova iniziativa, la Commissione indicherà l'eventuale possibilità di effettuare la riprogrammazione nell'ambito delle rubriche, oppure la ridefinizione degli stanziamenti non utilizzati nell'ambito delle rubriche, ma anche fra di esse. Laddove le prime due possibilità si rivelassero insufficienti, la Commissione proporrà di procedere a nuovi stanziamenti, attraverso la mobilitazione della riserva di flessibilità.

Le varie riserve di flessibilità sono create come segue:

- riserva per la competitività: fino ad un massimo di 7 miliardi EUR nell'ambito della rubrica 1a);
- riserva per la coesione: fino ad un massimo di 3 miliardi EUR nell'ambito della rubrica 1b);
- riserva per il Fondo di solidarietà: fino ad un massimo di 6,2 miliardi EUR nell'ambito della rubrica 3;
- riserva per gli aiuti di emergenza: fino ad un massimo di 1,5 miliardi EUR nell'ambito della rubrica 4;
- riserva per garanzie di prestiti: fino ad un massimo di 3 miliardi EUR nell'ambito della rubrica 4;

In aggiunta a tali riserve, viene creata una riserva di flessibilità senza destinazione, definita fino ad un massimo di 3,5 miliardi EUR, per azioni non programmate ed eventi imprevisti.

La Commissione presenterà la proposta di mobilitazione delle riserve di flessibilità dopo aver valutato le seguenti possibilità:

- riprogrammazione nell'ambito della rubrica interessata,
- riassegnazione degli stanziamenti non utilizzati fra rubriche,
- nuovi stanziamenti, qualora le prime due possibilità fossero siano sufficienti.

Qualora la mobilitazione dello strumento di flessibilità sia inferiore a 200 milioni all'anno e nell'eventuale mancanza di accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio, il Consiglio potrà decidere in merito alle spese non obbligatorie, a maggioranza qualificata, secondo le procedure previste dall'articolo 272 del Trattato.

2. Regolamento finanziario

Le istituzioni concordano sulla responsabilità di garantire l'esecuzione del bilancio e migliorare la visibilità e i benefici dei finanziamenti UE per i cittadini, senza che ciò intacchi i progressi compiuti nell'ultima riformulazione. Intraprendono una revisione approfondita dei regolamenti in vigore¹, per quanto attiene sia ai principi, sia alle modalità di esecuzione, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di snellimento dell'esecuzione del bilancio.

Le istituzioni concordano sugli elementi succitati dell'AII e decidono di proseguire ulteriormente con la procedura legislativa, nell'ottica di una vera concertazione, che metta i due rami dell'autorità di bilancio su un piano di parità.

3. Certificazione da parte degli Stati membri

Entro settembre 2006 la Commissione presenterà l'elenco degli organismi nazionali che potrebbero essere incaricati della certificazione, per conto degli Stati membri, dei fondi europei spesi per politiche condotte con condivisione di competenze.

Entro dicembre 2006 la Corte dei conti fornirà un parere sugli organismi nazionali indicati dalla Commissione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio forniranno il loro parere in merito all'elenco della Commissione entro aprile 2007.

Sulla base dei vari pareri, l'autorità di bilancio definirà, in concertazione con la Commissione e la Corte dei conti, la procedura che gli Stati membri dovranno seguire per fornire la certificazione dei conti alla Commissione e alla Corte dei conti.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

4. Nuovi strumenti finanziari

Le istituzioni concordano sull'esigenza di introdurre meccanismi di cofinanziamento per rafforzare l'effetto moltiplicatore sul bilancio UE, attraverso l'incremento degli incentivi ai finanziamenti. Sono inoltre d'accordo ad incoraggiare tutti i tipi di strumenti finanziari che possano fungere da catalizzatori per gli investitori pubblici e privati. Su tale base la Commissione dovrebbe formulare opportune proposte.

Il capitale di rischio della BEI sarà incrementato fino ad un massimo di 10 miliardi EUR nel periodo 2007-2013. La Commissione riferirà all'autorità di bilancio in merito alle iniziative finanziate da BEI-FEI a sostegno degli investimenti per programmi UE (principalmente TEN, Ricerca e PMI).

5. Clausola di revisione

Il presente accordo, compreso l'allegato (con la tabella delle prospettive finanziarie) è soggetto ad una clausola di revisione per apportare i necessari aggiustamenti in un contesto che si evolve rapidamente e ridefinire all'occorrenza le priorità di spesa.

La Commissione si impegna ad intraprendere, entro il 2008, un riesame completo e ad ampio raggio che copra tutti gli aspetti delle prospettive finanziarie, delle risorse proprie e della spesa, con un ruolo chiaramente definito per il Parlamento europeo.

Viene inoltre istituito un gruppo di lavoro ad hoc, composto dai rappresentanti dell'autorità di bilancio, che terrà informata l'autorità di bilancio in merito ai progressi ottenuti in tale riesame e, ove opportuno, ne otterrà il parere; una relazione sui progressi realizzati dovrebbe essere presentata all'autorità di bilancio ogni anno, prima della concertazione di luglio.

Entrambi i rami dell'autorità di bilancio dovrebbero decidere in merito alla conferma, modifica o reiezione del riesame e dell'AII entro e non oltre marzo 2010.

6. Riforma del sistema delle risorse proprie

Le istituzioni riconoscono l'esigenza di attribuire all'Unione europea risorse proprie trasparenti e indipendenti, in sostituzione del sistema esistente. Concordano che i lavori preparatori all'istituzione di tale sistema andrebbero affidati ad una conferenza che coinvolga il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. La conferenza dovrebbe fornire orientamenti, in vista delle proposte che la Commissione dovrà presentare entro la fine del 2008.

7. Agenzie

Le istituzioni concordano di stabilire massimali vincolanti per le agenzie al di fuori delle prospettive finanziarie, per favorire la trasparenza tra le agenzie e i programmi comunitari. I massimali della specifica rubrica possono essere modificati esclusivamente da una decisione dell'autorità di bilancio, secondo le modalità contenute nelle disposizioni dell'articolo XX dell'AII (flessibilità).

8. Spese amministrative

Le istituzioni concordano di mantenere una rubrica specifica per tutte le spese amministrative, per motivi di trasparenza. La Commissione avanzerà proposte adeguate per un massimale vincolante che tuteli il sistema del bilancio per attività.

9. Controllo democratico e coerenza delle azioni esterne

Le istituzioni riconoscono l'esigenza di una razionalizzazione dei vari strumenti previsti per le azioni esterne. Concordano, tuttavia, sul fatto che la razionalizzazione di tali strumenti e la concentrazione dei programmi relativi alle strutture di gestione non dovrebbe andare a discapito dei poteri dell'autorità legislativa. Viene istituita una procedura specifica per garantire i diritti del Parlamento in merito al quadro indicativo pluriennale e ai documenti di strategia attraverso la consultazione preventiva del Parlamento europeo e del Consiglio da parte della Commissione (scadenze da definire), la quale si impegna a ritirare la proposta qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio lo richieda.

Le istituzioni riconoscono che la ristrutturazione degli strumenti esterni non dovrebbe ridurre le prerogative del Parlamento europeo, specialmente riguardo alla fissazione di un quadro indicativo pluriennale (QIP) e dei documenti di strategia.

10. FES

In seguito ai negoziati, il Fondo europeo di sviluppo (FES) viene integrato nel bilancio. Il massimale del quadro finanziario è adeguato di conseguenza.

11. Altre questioni attinenti alla disciplina di bilancio

Vengono mantenute tutte le disposizioni esistenti sulla disciplina di bilancio (PESC, programmazione finanziaria).